

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

Tra

la Società Servizio Idrico Integrato Alto Mantovano. (SICAM SRL), con socio unico società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sisam spa con sede legale in Castel Goffredo (MN), Largo Anselmo Tommasi n. 18, C.F. 02197250208, in persona del suo Legale rappresentante, Sig. Malcisi Marco, nato a Asola (MN) il 12.09.1966 e residente a Asola (MN), via Carso n. 10, C.F.MLCMRC66P12A470Z, di seguito la "Società"

e

il Sig., nato a, il e residente in, C.F.(di seguito "Professionista")....., (iscritto all'Albo professionale), titolare di Partita Iva n.

Premesso che:

- 1) la Società Sicam srl. è un'impresa pubblica che svolge, attività di gestione del ciclo integrato dell'acqua;
- 2) al Sig. è riconosciuta una adeguata professionalità, avendo maturato notevole esperienza nel settore in cui opera la società Sicam srl
- 3) oggetto del presente contratto è una collaborazione a carattere autonomo sia sotto il profilo formale che sostanziale escludendosi, fin da ora, qualsiasi intervento della Società in merito alle modalità di svolgimento e ai tempi di esecuzione della prestazione dedotta e qualunque vincolo di esclusiva da parte del Professionista;
- 4) il Professionista è interessato a collaborare con la Società a condizione di poter svolgere il proprio incarico con modalità tali da potergli garantire autonomia operativa e flessibilità di orari e presenze. Al contrario, egli non è disponibile a porre in essere forme di collaborazione più vincolanti rispetto a quelle proprie di una collaborazione libero-professionale;

si conviene e stipula quanto segue:

- 1) Premesse:
 - a) Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.
- 2) Oggetto della prestazione e modalità di esecuzione:
 - Sicurezza
 - 1) Incarico di procuratore speciale delegato per la sicurezza ai sensi dell'art 16 d.lgo 81/08
 - Ambiente
 - 1) Specifiche funzioni - anche di controllo e di sorveglianza - connesse alla prevenzione in materia di inquinamento al fine della migliore salvaguardia dell'ambiente ed alla gestione dei rifiuti per tutte le società del Gruppo Sisam
 - Team leader PSA

Pagina 1 di 4

- 1) Assumere il ruolo di Team leader nello sviluppo dei Piani di sicurezza dell'acqua ovvero coordinare il Team che dovrà sviluppare i Piani secondo le indicazioni ISS avendo ricevuto una "preparazione qualificata", attestata da formatori specifici.

Il PSA è un sistema GLOBALE di valutazione e gestione del rischio esteso a ciascuna fase della filiera idrica, dalla captazione fino all'utente finale, per garantire la protezione delle risorse idriche e la riduzione di potenziali pericoli per la salute umana nell'acqua destinata al consumo umano. Si tratta di applicare una procedura codificata che ha origine in documenti codificati a livello internazionale come Water Safety Plan dall'OMS (Organismo Mondiale della Sanità).

Il Professionista dovrà altresì prestare consulenza in riferimento ad ogni altra attività connessa alla gestione del servizio idrico integrato, per le quali risulti necessaria il suo supporto operativo

- a) Il Professionista accetta l'incarico e si impegna a svolgerlo con la massima professionalità ed al meglio delle proprie capacità, muovendosi in sintonia con le eventuali indicazioni della Società e nel rispetto di ogni normativa, attuale o futura, comunque applicabile all'attività oggetto del contratto.
 - b) Poiché l'attività oggetto del presente contratto verrà svolta prevalentemente presso gli uffici della Società, verranno fornite al Professionista dettagliate informazioni su rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il Professionista potrà operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla sua attività.
- 3) **Obbligo di correttezza e riservatezza:**
- a) Il Professionista si impegna a tenere una condotta che, per sua natura o per le possibili conseguenze, non risulti in contrasto con i doveri connessi all'esecuzione del contratto.
 - b) Il Professionista si impegna a mantenere la più ampia riservatezza su tutto quanto concerne la Società. E' fatto, pertanto, divieto al Professionista di comunicare o divulgare qualsiasi tipo di informazione o notizia inerente l'organizzazione e/o attività della Società ed in genere a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza durante l'esecuzione del contratto. Tale obbligo si estende anche al periodo successivo alla cessazione del contratto.
 - c) E' fatto divieto al Professionista di utilizzare documentazione o materiale di qualunque genere, di cui sia entrato in possesso per l'esecuzione del contratto, per fini estranei a quelli propri del contratto stesso.
- 4) **Corrispettivo:**
- a) Per le prestazioni di cui al punto 2) è convenuto, pattuito e dalle parti accettato un compenso lordo massimo di Euro 50.000,00 (centocinquantamila/00) all'anno, oltre a Iva e c.p.a., da liquidarsi, eventualmente anche mediante acconti mensili, secondo le modalità e i termini che saranno convenuti tra le parti, dietro presentazione di regolare fattura. Tale somma si intende quale corrispettivo per l'attività complessivamente svolta dal professionista in esecuzione del contratto, nonché per l'assunzione di ogni connessa responsabilità ed obbligazione.
 - b) L'importo sopra menzionato sarà così suddiviso:
 - 1) € 20.000,00/anno relativi all'assunzione della qualifica di procuratore speciale delegato per la sicurezza ai sensi dell'art 16 d.lgo 81/08
 - 2) € 20.000,00/anno relativi all'assunzione di specifiche funzioni - anche di controllo e di sorveglianza - connesse alla prevenzione in materia di inquinamento al fine della migliore salvaguardia dell'ambiente ed alla gestione dei rifiuti
 - 3) € 10.000,00 relativi al ruolo di Team leader

La Società si impegna a rimborsare le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal Professionista per trasferte connesse allo svolgimento dell'incarico effettuate al di fuori del comune in cui ha sede

la Sicam srl.. Tali spese saranno rimborsate dalla Società solo se debitamente documentate dal Professionista.

- 5) Durata e recesso:
- Il contratto decorre dal 1° gennaio 2021 e avrà scadenza il 31/12/2025. Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto con preavviso di 3 mesi, da comunicarsi all'altra parte con raccomandata A/R. La Società avrà altresì la facoltà di rinunciare al periodo di preavviso, liquidando al Professionista un'indennità sostitutiva pari a € 15.000,00.
 - Il contratto potrà inoltre essere risolto dalle parti con effetto immediato – senza obbligo di preavviso o di indennizzo alcuno - in presenza di una "giusta causa". Costituisce giusta causa di recesso per la Società, tra l'altro, la violazione da parte del Professionista di uno dei seguenti adempimenti:
 - Obbligo di correttezza e riservatezza, di cui al punto 3);Costituisce altresì giusta causa di recesso per la Società la radiazione o sospensione del Professionista dall'albo professionale.
 - Il Professionista restituirà alla Società, entro 2 giorni dalla cessazione del contratto, ogni documentazione o materiale, su qualsivoglia supporto, utilizzato per l'esecuzione del contratto stesso, impegnandosi altresì non trattenerne copia.
- 6) Impedimenti:
- Il Professionista si impegna a dare tempestiva comunicazione alla società del sopraggiungere di un impedimento oggettivo, che non gli consentisse di svolgere l'incarico. Il perdurare di tale impedimento per un periodo di 2 mesi di calendario, consente alla Società di recedere dal contratto, con semplice comunicazione scritta e senza obbligo di preavviso né di corrispondere al Professionista alcuna indennità.
 - Durante il periodo di impedimento il Professionista non avrà diritto ad alcun compenso e pertanto la società non sarà tenuta a corrispondergli alcunché.
- 7) Polizza assicurativa:
- Si dà atto che il Professionista attualmente è assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con apposita polizza n. _____ contratta con la Compagnia di Assicurazioni _____.
- 8) Ulteriori previsioni:
- Il contratto ha carattere strettamente personale. Esso non può quindi essere soggetto a cessione da parte del Professionista, né il Professionista potrà farsi sostituire nell'adempimento delle obbligazioni oggetto del contratto.
 - L'eventuale tolleranza di una delle parti di comportamenti dall'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel contratto, non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni in esso previsti.
 - Qualsiasi deroga, modifica od integrazione del contratto potrà intervenire esclusivamente in forma scritta e dovrà essere accettata da entrambe le parti. Qualsiasi comunicazione, richiesta consentita dalle disposizioni del contratto, dovrà essere effettuata per iscritto.
 - Nel caso in cui una qualunque clausola del presente contratto sia ritenuta illegittima, invalida o non azionabile in tutto o in parte, essa sarà ritenuta vincolante per le parti contraenti il presente contratto nei limiti in cui ciò sia legittimo. In ogni caso, l'illegittimità o invalidità di una o più clausole non avrà alcun effetto sulla legittimità e validità delle rimanenti clausole del presente contratto.
- 9) Trattamento dati personali:
- Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, il Professionista autorizza la Società al trattamento dei dati personali per ottemperare agli obblighi normativi connessi al presente contratto.



10) Tracciabilità flussi finanziari:

- a) Il Professionista, con riferimento al presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Professionista si obbliga a comunicare alla Società gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nei termini e nelle modalità previsti dalla vigente normativa in materia. Tutte le transazioni relative al presente contratto dovranno avvenire a mezzo bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Professionista si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati trasmessi.

11) Controversie:

- a) Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso, sarà esclusivamente competente il Foro di Mantova.

12) Rinvio:

- a) Per quanto non stabilito dal presente contratto si fa esplicito rimando alle norme del Codice civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti), alle norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in _____ il _____

La Società

Il Professionista

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, secondo comma, c.c., il Professionista sottoscrive per presa visione ed espresa accettazione e conferma il disposto delle clausole:

3) obbligo di correttezza e riservatezza; 5) durata e recesso; 6) impedimenti; 10) tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Professionista